



---

# Comune di Frosinone

Regione Lazio

---

## Piano di Emergenza Comunale

Aggiornamento 2025

---

### **FASCICOLO 2.5**

**Scenari di rischio locale e procedure  
operative di intervento**

### **RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE**

Aggiornamento del PEC approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 21 del 27/05/2026

---

novembre 2025

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**



---

Sindaco Riccardo Mastrangeli

Settore Servizi Sicurezza e Protezione Civile Dirigente: Com. Dott. Dino Padovani

Consulenti

**TECNOSTUDI AMBIENTE S.r.l.**



Società di studi e servizi ambientali

Gruppo di lavoro

Comune di Frosinone

Com. Dott. Dino Padovani  
Massimiliano Potenti Coordinatore GCVPC

Tecnostudi ambiente Srl

Geol. Paolo Sarandrea  
Geol. Giuseppe Verbena  
Dott.sa Federica Ruzza  
Arch. Daniele Ideale Costanzo

## **Sommario**

---

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione .....</b>                  | <b>7</b> |
| 1.1      | Scenario Rischio Incidente Rilevante ..... | 7        |

---

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

## 1 Introduzione

Nel comune di Frosinone si registra la presenza di numerosi stabilimenti classificati a rischio incidente rilevante (RIR), sia nel proprio territorio che in quello dei comuni limitrofi.

Per tale motivo è stata realizzata una specifica analisi di tale scenario descritta nel dettaglio nei successivi capitoli.

### 1.1 Scenario Rischio Incidente Rilevante

Per rischio di incidente rilevante si intende un evento, quale ad esempio un'esplosione, un incendio, o la fuoriuscita di una sostanza pericolosa da serbatoi e simili, che dà luogo ad una situazione di pericolo, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno di uno stabilimento in cui siano presenti una o più sostanze pericolose. La materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è disciplinata dal D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 che ha recepito la Direttiva 2012/18/UE, (cosiddetta "Seveso III") sul controllo del pericolo da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e che dà continuità al precedente abrogato D. Lgs 17 agosto 1999, n 334 e alle successive modifiche e integrazioni.

Nel provvedimento l'Incidente rilevante (art. 3, comma 1, lett. o) è definito "evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose". Gli stabilimenti vengono classificati: stabilimento di soglia inferiore (art. 3, comma 1, lett. b - ex art. 6 D.lgs. 334/99)<sup>1</sup>, e stabilimento di soglia superiore (art. 3, comma 1, lett. c - ex art. 8 D.lgs. 334/99), in base al tipo ed alla quantità di sostanze presenti al loro interno.

La normativa detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le eventuali conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure operative per la salvaguardia della popolazione, il Comune di Frosinone si attiene a quanto disposto dai Piani di Emergenza Esterni (PEE), redatti dalla Prefettura di Frosinone, così come previsto dall'art. 20 del sopracitato decreto.

Secondo le caratteristiche delle sostanze utilizzate nei cicli produttivi o immagazzinate nei depositi degli impianti industriali, possono verificarsi tre tipologie di eventi incidentali:

- incendio;
- esplosione;
- emissione e/o diffusione di sostanze tossiche.

I diversi tipi di eventi prefigurano situazioni di rischio differenti tra loro per gli effetti che possono produrre sull'uomo, sull'ambiente, sulle strutture e sugli edifici presenti sul territorio. La gravità degli effetti di un incidente dipende dall'esposizione e dalla distanza dal luogo dell'incidente, nonché dalle misure di mitigazione e di protezione adottate. Convenzionalmente vengono considerate, in ordine decrescente, a seconda dell'entità degli effetti, tre zone, individuate dalle ditte interessate a seguito di appositi calcoli, e sono:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Prima Zona "di sicuro impatto" |
|  | Seconda Zona "di danno"        |
|  | Terza zona "di attenzione"     |

In ciascuna zona le procedure prevedono la presenza del solo personale autorizzato, i DPI necessari e le azioni da effettuare in caso di incidente, come indicato nella tabella seguente.

| ZONE DI DANNO                                             | PERSONALE AUTORIZZATO                                        | SINTESI AZIONI                                            | DPI                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1^ Zona di sicuro impatto – Elevata letalità (Zona rossa) | Vigili del Fuoco                                             | Tempestivo salvataggio vittime e trasporto in zona bianca | Adeguati secondo il grado di pericolo |
| 2^ Zona di danno – Lesioni irreversibili (Zona arancione) | Vigili del Fuoco                                             | Salvataggio vittime e trasporto in zona bianca            | Adeguati secondo il grado di pericolo |
| 3^ Zona di attenzione – Lesioni reversibili (Zona gialla) | Vigili del Fuoco<br>Operatori 118 adeguatamente equipaggiati | Trasporto vittime in zona bianca                          | Adeguati secondo il grado di pericolo |
| Zona di sicurezza (Zona bianca)                           | Libero accesso                                               | Area di triage (morti, feriti)                            | Non necessari                         |

Sulla base dei contenuti dei PEE redatti dalla Prefettura il comune provvede ad informare i residenti e le attività presenti nelle aree di risentimento esterno dei siti RIR dei possibili rischi e dei comportamenti da tenere in caso di allerta.

Gli stabilimenti a Rischio incidente rilevante che possono avere effetti in caso di incidente sul territorio del comune di Frosinone sono i seguenti (fonte Inventario Seveso D.Lgs. 105/2015 ISPRA al 20 novembre 2025).

| Codice univoco | Soglia                                          | Ragione Sociale             | Attività                                                                                           | Comune    |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DN005          | D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore | ITELYUM REGENERATION S.P.A. | (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti                                             | CECCANO   |
| NN005          | D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore | ENERGAS S.P.A.              | (13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL) | SUPINO    |
| NN025          | D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore | CHEMI S.P.A.                | (19) Produzione di prodotti farmaceutici                                                           | PATRICA   |
| NN052          | D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Inferiore | GINGAS SRL                  | (14) Stoccaggio di GPL                                                                             | FROSINONE |
| NN087          | D.Lgs 105/2015 Stabilimento di Soglia Superiore | OVEGAS SRL                  | (14) Stoccaggio di GPL                                                                             | FROSINONE |

L'ubicazione dei siti e le aree di attenzione relative sono riportate nella Tavola 7, dove non disponibili i perimetri delle aree di attenzione è stato applicato un buffer di 600 metri dal perimetro dello stabilimento.